

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00269/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2024, proposto dalla A.Pi.M.I.C. Associazione Piccole e Medie Imprese Costruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

della Isfoter, Istituto per la Promozione Culturale e La Formazione Professionale del Terziario e dell'Opera Diocesana Assistenza O.D.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento:***

- del DDG Assessorato Regionale Istruzione Formazione Professionale 1 febbraio 2024, n. 36, nella parte in cui esclude l'istanza della ricorrente dall'elenco di quelle ammissibili ai fini dell'adozione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, a valere sull'Avviso pubblico n. 7/2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027;
- del DDG Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, 19 febbraio 2024, n. 88; e del successivo DDG Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, 20 febbraio 2024, n. 90; nelle parti in cui non riammettono la ricorrente nel Catalogo dei soggetti formatori;
- ove occorra, del silenzio serbato sulle istanze del 19 e del 21 febbraio 2024;
- ove occorra, della nota Dirigente Servizio 4 – Programmazione e Gestione degli interventi di Formazione e Formazione Permanente Continua, datata 31 gennaio 2024, prot. n. 3194, non conosciuta ma citata nel testo del DDG n. 36/2024; di ogni altro atto allo stato non conosciuto, ma comunque connesso e presupposto al DDG impugnato;
- ove occorra, del Decreto Presidente della Regione 19 novembre 2019, n. 31, in Gurs 17 gennaio 2020, nella parte in cui a modifica dell'art. 3 del precedente Decreto 7 maggio 2015, n. 25, prescrive che i datori di lavoro pubblici e privati «sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'amministrazione alla quale ne è affidata la gestione»; e di cui si chiede comunque la disapplicazione;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato, rappresentate dalla difesa erariale;

Visto il decreto cautelare n. 91 del 26.2.2024 il quale ha accolto l'istanza, interinalmente presentata da parte ricorrente, di misure cautelare monocratiche;

Vista l'ordinanza cautelare n.134 del 22.3.2024 la quale ha respinto l'istanza, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 218 del 4.7.2024 che ha accolto l'appello cautelare;

Vista l'istanza di autorizzazione per poter procedere alla notifica per pubblici proclami rispetto ai controinteressati depositata il 25.9.2024;

Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti, in particolare quella depositata il 4.11.2024 da parte ricorrente nella quale è stata reiterata l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ed è stata avanzata un'istanza istruttoria ai sensi degli artt. 64, comma 3, 65 e 66 c.p.a.;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

1. Considerato che il ricorso è stato notificato oltre che alla Presidenza della Regione Siciliana e all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, a due degli enti inseriti nel Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, a valere sull'Avviso pubblico n. 7/2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027 (cfr. allegato 2 al ricorso, D.D.G. n. 26 del 25.1.2024);

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti ammessi alla procedura ed utilmente collocati in graduatoria;
- sia opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;
- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale

dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

2. Considerato, inoltre, in merito all'istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente nella memoria del 4.11.2024:

- che questa non sia qualificabile come richiesta istruttoria ai sensi degli artt. 64, comma 3, 65 e 66 c.p.a., atteso che è fatta istanza al Collegio, non di acquisire informazioni o documenti, effettuare c.t.u. o verificazioni, ma di fatto, di svolgere

una attività di accertamento in ordine alle astratte determinazioni della p.a. in materia di accreditamento e alle loro concrete applicazioni nei confronti di soggetti non determinati;

- che, pertanto, tale richiesta sia inammissibile;

3. Ritenuto, infine, necessario ai fini del decidere, che:

- parte ricorrente e Assessorato resistente producano copia dell’*“Elenco degli Organismi Accreditati presso la Regione Siciliana - D.P.R. n. 25 del 1 ottobre 2015 - Aggiornato al 02/02/2024”*, da cui risulterebbe l’inserimento della ricorrente;

- parte resistente fornisca documentati chiarimenti sul fatto se sia mai stato revocato l’accreditamento di diritto, quale ente di formazione, riconosciuto alla parte ricorrente con d.d.g. n. 979/2018;

4. Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l’integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami da effettuarsi nelle forme sopra indicate;

- va rigettata l’istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente;

- vanno onerate le parti degli incombeni istruttori di cui sopra, da eseguirsi nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- va rinviata la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), impregiudicato ogni profilo in rito, nel merito e sulle spese, così statuisce:

- ordina l’integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

- dispone gli incombeni di cui in motivazione, da eseguirsi nei modi e nei termini ivi previsti;

- fissa per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’8 maggio 2025, orario di

rito;

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con  
l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Fabrizio Giallombardo, Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Elena Farhat**

**IL PRESIDENTE**

**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**